



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 25 gennaio 2019 n.16

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente la necessità e l'urgenza di garantire l'interesse pubblico alla tutela del risparmio e, di conseguenza, alla stabilità del sistema creditizio sammarinese, attraverso il sostegno di indifferibili operazioni di sistema atte a tutelare i depositanti;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 25 gennaio 2019;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DI OPERAZIONI A TUTELA DEL SISTEMA FINANZIARIO

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto-legge ha l'obiettivo di salvaguardare e sostenere gli interessi dei risparmiatori, la stabilità del sistema economico e finanziario della Repubblica di San Marino e favorire operazioni di sistema aventi le medesime finalità, anche in relazione a procedure straordinarie od operazioni straordinarie disposte o autorizzate dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 (LISF) e successive modifiche, ampliando le facoltà di intervento dello Stato e della Banca Centrale della Repubblica di San Marino a sostegno del sistema finanziario stesso.

Art. 2

(Misure a salvaguardia del risparmio e della stabilità del sistema bancario)

1. Gli istituti di credito che con le finalità indicate al precedente articolo 1 hanno acquisito negli ultimi dieci anni o acquisiscono le attività e le passività di altri intermediari bancari sammarinesi, nell'ambito di operazioni di cessione in blocco di attivi e passivi o di acquisizione del pacchetto azionario di controllo, al fine di rimuovere i presupposti per l'immediato avvio da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino di procedimenti di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, ovvero hanno acquisito negli ultimi dieci anni o acquisiscono le attività e le passività o il pacchetto azionario di controllo di altri intermediari

bancari sammarinesi sottoposti a procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, possono accedere:

- ai depositi che l'Eccellentissima Camera potrà costituire presso il medesimo istituto acquirente, anche in deroga alla Legge 3 marzo 1993 n. 35 e all'articolo 40, comma 1, lettera c) della Legge 29 giugno 2005 n. 96, previo parere della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- a forme di finanziamento attivate dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nelle modalità indicate ai successivi articoli.

Art. 3

(Disposizioni in materia di pubblica garanzia sui finanziamenti erogati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino)

1. Lo Stato, per il tramite dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, può garantire il rimborso dei finanziamenti a termine concessi dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in favore di soggetti vigilati operanti nel territorio sammarinese, anche in regime di amministrazione straordinaria o in liquidazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera d) della Legge n. 96/2005, quale forma di adeguata garanzia ai sensi della predetta norma di legge, qualora Banca Centrale della Repubblica di San Marino attesti di non poter acquisire adeguate garanzie. Allo scopo di facilitare l'accesso di Banca Centrale della Repubblica di San Marino al mercato internazionale dei capitali, finalizzato a costituire provvista da reimpiegare nelle modalità di cui sopra, lo Stato, per il tramite dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, può garantire il rimborso di finanziamenti contratti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
2. La fideiussione è la forma tecnica di garanzia di cui al comma precedente, deve essere limitata a determinato contratto, di importo pari al relativo ammontare dovuto per capitale, interessi e spese ad integrazione delle garanzie-acquisibili dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
3. La fideiussione, a valere sull'Eccellentissima Camera di San Marino, verrà sottoscritta congiuntamente dal Segretario di Stato per le Finanze e dai Sindaci di Governo, su conforme deliberazione del Congresso di Stato e su richiesta motivata della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. La richiesta motivata di fideiussione a valere sull'Eccellentissima Camera è formalizzata da Banca Centrale della Repubblica di San Marino, previo parere favorevole del Coordinamento della Vigilanza in cui venga accertato lo stato di necessità del beneficiario del finanziamento e previa l'attestazione da parte del Consiglio Direttivo di cui al comma 1.
5. La fideiussione sarà efficace a partire dalla firma del contratto di finanziamento garantito e cesserà di produrre effetti all'estinzione del credito scaturente dal contratto medesimo.
6. Il credito dell'Eccellentissima Camera per diritto di rivalsa sulla banca sammarinese facilitata è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 17 della Legge 16 marzo 1854 e successive modifiche ed integrazioni, al pari degli altri crediti privilegiati del Pubblico Erario.
7. I crediti della Banca Centrale della Repubblica di San Marino erogati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera d) della Legge n. 96/2005 dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in caso di successiva apertura di liquidazione coatta amministrativa a carico del soggetto vigilato beneficiario, divengono crediti in prededuzione, sebbene erogati in data anteriore alla data da cui decorrono gli effetti della liquidazione coatta e per il loro valore complessivo, per capitale ed interessi, calcolato a tale ultima data.
8. I prestiti erogati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera d), della Legge n. 96/2005 e le garanzie su di essi rinvenienti sono esenti da imposte e tasse.

Art. 4

(Garanzie dell'Eccellentissima Camera sulle risorse dei fondi previdenziali)

1. I crediti vantati dall'Istituto Sicurezza Sociale e da FONDISS nei confronti della Banca Centrale della Repubblica di San Marino ovvero di banche sammarinesi, relativi a depositi o ad altre forme tecniche di impiego del patrimonio dei fondi previdenziali in passività o strumenti finanziari emessi dalle predette banche, con esclusione di quelle caratterizzate da clausole di subordinazione, sono coperte da garanzia dell'Eccellentissima Camera.
2. Altre forme di garanzia fideiussoria e/o patrimoniale già presenti a favore delle risorse dei fondi previdenziali non possono essere smobilizzate a fronte della garanzia rilasciata dallo Stato.

Art. 5

(Durata degli effetti)

1. Il presente decreto-legge ha efficacia fino alla data del 31 luglio 2020. Non cessano gli effetti derivanti da cessione o creazione di rapporti giuridici, diritti, crediti o altri atti e disposizioni prodotti ai sensi del presente decreto-legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 gennaio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

